

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N.045/CFA
(2016/2017)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI
COM. UFF. N. 034/CFA– RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2016

I° COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Dott. Salvatore Mezzacapo – Vice Presidente; Dott. Ivan De Musso – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

2. RICORSO SIG. TACCONE WALTER (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS E 10 , COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 91, COMMA 1 N.O.I.F., E ALL'ART. 2, COMMA 3 DELLO STATUTO NONCHÉ CON RIFERIMENTO AL PRECETTO DI CUI ALL'ART. 40, COMMA 3 E 3BIS N.O.I.F. E DELL'ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

La U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare adottata con delibera pubblicata sul C.U. n. 10/TFN del 2.8.2016, con la quale, in esito al deferimento del Procuratore Federale Aggiunto del 14.06.2016, le ha inflitto l'ammenda di € 10.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte ai sigg. Walter Taccone, Rosario Lamberti ed Arturo Di Pietro.

La Procura Federale aveva deferito il Sig. Walter Taccone, in qualità di Presidente della U.S. Avellino, il Sig. Rosario Lamberti, quale gestore in via di fatto del Settore Giovanile della società, e il Sig. Arturo, in qualità di dirigente accompagnatore della stessa società, per i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 1-bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 91, comma 1, N.O.I.F. e all'art. 2, comma 3, dello Statuto, nonché in riferimento al precetto di cui all'art. 40, comma 3, e 3-bis N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2015/2016 per la U.S. Avellino 1912 S.r.l., facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile provenienti altre regioni, disinteressandosi circa l'andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti;

- violazione dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S. e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico (Stagione Sportiva 2015/2016, art. 2.6), per avere consentito o comunque non impedito l'organizzazione di "provini" e "raduni" da parte della propria società in assenza della prescritta autorizzazione federale;

- per quanto riguarda esclusivamente la posizione del Presidente Taccone, violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S., per essersi avvalso, per la gestione del Settore Giovanile della propria società e per il tesseramento dei predetti giovani calciatori, nella Stagione Sportiva 2015/2016, dell'opera dei signori Rosario Lamberti e Vincenzo Vito, soggetti non tesserati e non autorizzati a svolgere l'attività di intermediazioni in ordine al reclutamento, scelta e successivo tesseramento di giovani calciatori da estinare all'attività delle varie formazioni del Settore Giovanile per la predetta Stagione Sportiva.

La U.S. Avellino 1912 S.r.l. motiva l'impugnazione del giudice di primo grado sul presupposto giuridico della *non configurabilità a carico della ricorrente di alcuna responsabilità diretta in ordine alle condotte attribuite sia dalla Procura Federale nel deferimento che dai Giudici di prime cure nella gravata delibera al suo Presidente Prof. Walter Taccone, trattandosi di vicende relative alla gestione del settore giovanile della società irpina, della quale era stato incaricato, in totale autonomia decisionale e con pieni poteri operativi, il direttore sportivo Avv. Enzo De Vito e non imputabilità al club campano delle presunte violazioni ascritte ai Sigg. Rosario Lamberti ed Arturo Di Pietro, sia perché in presenza di soggetto neppure tesserato per la compagine ricorrente (il primo), sia, comunque, in mancanza di concreti indizi di reità nei confronti delle menzionate persone fisiche.*

Conclude la società ricorrente per il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento della misura punitiva stabilita dal TFN o, in subordine, per una congrua riduzione della sanzione inflitta.

Il Prof. Walter Taccone ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare adottata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016, con la quale, in esito al deferimento del Procuratore Federale Aggiunto del 14.06.2016, gli ha inflitto la sanzione della inibizione per sei mesi per i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 1-bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 91, comma 1, N.O.I.F. e all'art. 2, comma 3, dello Statuto, nonché in riferimento al precetto di cui all'art. 40, comma 3, e 3-bis N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2015/2016 per la U.S. Avellino 1912 S.r.l., facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile provenienti altre regioni, disinteressandosi circa l'andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti;

- violazione dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S. e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico (Stagione Sportiva 2015-/016, art. 2.6), per avere consentito o comunque non impedito l'organizzazione di "provini" e "raduni" da parte della propria società in assenza della prescritta autorizzazione federale;

- violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S., per essersi avvalso, per la gestione del Settore Giovanile della propria società e per il tesseramento dei predetti giovani calciatori, nella Stagione Sportiva 2015/2016, dell'opera dei signori Rosario Lamberti e Vincenzo Vito, soggetti non tesserati e non autorizzati a svolgere l'attività di intermediazioni in ordine al reclutamento, scelta e successivo tesseramento di giovani calciatori da destinare all'attività delle varie formazioni del settore giovanile per la predetta Stagione Sportiva.

Con un unico motivo di ricorso viene chiesto l'annullamento della decisione di primo grado o, in subordine, una congrua riduzione della sanzione comminata, attesa la <<*non configurabilità, a carico del Prof. Walter Taccone, di alcuna responsabilità in ordine alle condotte attribuitegli sia dalla Procura Federale nel deferimento che dai giudici di prime cure nella gravata delibera, trattandosi di vicende relative alla gestione del Settore Giovanile della U.S. Avellino 1912 S.r.l., della quale era stato incaricato, in totale autonomia decisionale e con pieni poteri operativi, il direttore sportivo Avv. Enzo De Vito...>>.*

A conforto delle argomentazioni giuridiche contenute nel ricorso vengono richiamate, in punto di fatto, le dichiarazioni fornite all'organo inquirente dallo stesso Presidente Taccone che dal Sig. Lamberti, in ordine alla delega conferita ad altri (nella specie, in D.S. Enzo De Vito) dell'attività del settore giovanile, e, in punto di diritto, il precedente giurisprudenziale (delibera Corte di Giustizia Federale assunta nella riunione dell'11.11.2013), che ha escluso la responsabilità dei legali rappresentanti delle società nelle ipotesi di conferimento mediante espressa e incondizionata delega di determinati ambiti e competenze, responsabilità che non può non ricadere sul titolare della funzione e/o attività conferita.

Alla discussione odierna, mentre le parti ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento dei reclami, la Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione di primo grado.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio procede alla riunione dei due ricorsi per connessione oggettiva.

1 – Il ricorso della U.S. Avellino 1912 s.r.l. è infondato.

La non configurabilità di alcuna responsabilità diretta o oggettiva della U.S. Avellino 1912 S.r.l., invocata come motivo di appello, non trova fondamento, attesa la confermata responsabilità sia del suo Presidente, Prof. Walter Taccone, che quella degli altri soggetti coinvolti nel deferimento della Procura Federale e sanzionati dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. "le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1-bis, comma 5"; quest'ultimi sono coloro, "soci o non soci, cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale".

Sia il Sig. Lamberti che il Sig. Di Pietro – cui il TFN ha inflitto distinti periodi di inibizione - rientrano a pieno titolo in quei soggetti che, a norma dell'art. 1-bis, comma 5, richiamato dall'art. 4, comma 2, C.G.S., "svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale".

Conseguentemente la decisione del TFN va confermata, anche nella quantificazione della sanzione inflitta di € 10.000,00, che si ritiene congrua in riferimento alla gravità delle violazioni accertate.

2 – Il ricorso del Presidente dell'U.S. Avellino 1912 S.r.l. sig. Walter Taccone è parzialmente fondato nei termini di seguito esplicitati.

Il richiamo che la difesa dell'appellante ha fatto ad un orientamento giurisprudenziale che si condivide e dal quale non vi è motivo per discostarsi (delibera Corte di Giustizia Federale assunta nella riunione dell'11.11.2013), che attribuisce validità ed efficacia esimente da responsabilità al Presidente di società sportiva che, all'inizio della stagione agonistica, conferisca ad un tesserato della società stessa delega operativa in particolari attività o settori non è confacente al caso di specie.

Infatti, la delega che il Presidente Taccone ha conferito, per la gestione del settore giovanile della U.S. Avellino 1912, al Direttore Sportivo Avv. Enzo De Vito è risultata, alla luce delle testimonianze raccolte in sede di indagine, esclusivamente formale, tanto che unanimi sono state le dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale circa il ruolo rivestito di fatto dal Sig. Rosario Lamberti, che si presentava come vero responsabile del settore giovanile, sovrastando le funzioni di coordinatore dello stesso settore che il Sig. Vincenzo Vito ha dichiarato essergli state conferite dalla società.

Ne risulta un quadro di assoluta confusione di compiti che ha favorito l'assunzione di funzioni da parte di soggetti che non avrebbero dovuto avere la veste giuridica per ricoprire il delicato ruolo di responsabile del settore giovanile della società.

Nel conferire verbalmente (al Sig. Lamberti) e tacitamente assentendo (nei riguardi del Sig. Vito), in violazione dell'art. 10 C.G.S., a due soggetti non tesserati ed estranei all'ordinamento federale (ed in particolare al Lamberti), compiti riferibili alla gestione del settore giovanile della U.S. Avellino 1912 S.r.l., il Presidente Taccone ha di fatto svuotato la funzione della delega conferita ufficialmente al D.S. De Vito riassumendosi la diretta responsabilità giuridica e morale, in qualità di Presidente, della gestione del settore giovanile e di tutte le violazioni delle norme federali imputate

ai soggetti da lui incaricati, verbalmente o mostrandosi tacitamente consenziente, degli effetti delle cui azioni deve conseguentemente rispondere.

Ritiene, peraltro, il Collegio che il “ravvedimento operoso”, sia pure tardivo, compiuto dal Taccone nell’adottare iniziative idonee a ricondurre il Settore Giovanile della società ai canoni di gestione dettati dalle direttive federali possa condurre ad una rivalutazione del periodo di inibizione a lui comminato che, da mesi 6, viene ridotto al 31.12.2016.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi:

- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.R.L. di Avellino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- Accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Taccone Walter e, per l’effetto, riduce la sanzione della inibizione fino al 31.12.2016.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Dott. Salvatore Mezzacapo – Vice Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

3. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14462/640 PF15-16 SP/GB DELL’8.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

4. RICORSO CALC. AMADOU DIAWARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 15.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 4 E 5, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO E ALL’ART. 93, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14462/640 PF15-16 SP/GB DELL’8.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

Con provvedimento n. 14462/640pf15 – 16/SP/gb in data 8.6.2016 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) Amadou Diawara, calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 S.p.A. per la violazione: a) dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 3 comma 4 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo e all’art. 93 comma 1 N.O.I.F. per aver omesso di far indicare il nominativo del proprio Procuratore sportivo della cui opera professionale si era avvalso in forza di formale mandato rilasciatogli, nel contratto sottoscritto il 6.8.2015 con la Società Bologna FC 1909; b) dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 5 comma 3 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, perché seppure consapevole dell’efficacia del contratto di rappresentanza conferito al sig. Robert Viorel Visan, conferiva nuovo mandato a favore del sig. Daniele Piraino, violando in tal modo la norma che prescrive la possibilità per un calciatore di sottoscrivere un contratto di rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso;

2) la Società Bologna FC 1909 S.p.A. per la violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per quanto ascritto al proprio tesserato, sig. Amadou Diawara.

L’adito Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016) con riferimento al deferimento operato nei confronti del calciatore, lo accoglieva ed infliggeva al medesimo l’ammenda di € 15.000,00 tenuto conto, quanto all’addebito di cui al predetto capo a), che il contratto di rappresentanza (prot. n. 785 del 23.7.2015 depositato il giorno successivo presso la Commissione Procuratori Sportivi) conferito dal Diawara al sig. Robert Viorel Visan deve considerarsi valido ed efficace – il ché costituisce presupposto fattuale e giuridico per la

configurabilità della violazione disciplinare a carico del calciatore – anche perché nessuna iniziativa fu attivata dal calciatore per far accertare l'inefficacia del negozio e tenuto conto, quanto all'addebito di cui al capo b) che il calciatore pur essendo consapevole dell'esistenza di detto contratto conferì un nuovo mandato al sig. Daniele Piraino, con contratto del 4 gennaio 2016.

Nel reclamo il Diawara afferma, in primo luogo, che non appena venuto a conoscenza (solo il 9.12.2015 e non anche prima di tale data ed in particolare il 6.8.2015 allorchè sottoscrisse il contratto con la società Bologna) del deposito del contratto del 23.7.2015, prot. n. 785, egli contestò tempestivamente il perfezionamento di qualsivoglia incarico di mandato e rappresentanza in favore del sig. Robert Visan, non avendo mai sottoscritto alcun incarico a favore di consulente e quindi ritenendo invece invalido ed inefficace il presunto rapporto negoziale che era stato depositato a sua insaputa. Pertanto la condotta del medesimo calciatore, priva del necessario elemento psicologico, non potrebbe fondare, in sede disciplinare, la condanna irrogata.

Il reclamante, inoltre, precisa di aver inviato alla Commissione Procuratori Sportivi oltreché al sig. Visan, in data 11.12.2015, lettera di invito a voler considerare nullo e privo di effetti e quindi a voler disconoscere il rapporto negoziale prot. n. 785 e, in date 15 e 16 gennaio 2016, due missive manifestanti la volontà di non essere rappresentato dal sig. Robert Visan e di voler revocare o recedere da ogni eventuale contratto di rappresentanza o rapporto col predetto procuratore. Comunicazioni, queste, che vanno senz'altro considerate come adempimento idoneo a determinare l'interruzione del rapporto. Dopodichè il Diawara, con distinto ed autonomo contratto di rappresentanza depositato il 4.1.2016, prot. 1432, conferì l'incarico all'avv. Daniele Piraino. Quindi nessuna consapevolezza dell'efficacia del contratto di rappresentanza attribuito al Viorel Visan potrebbe essere ravvisata in capo al Diawara, il quale anzi era certo di non aver mai sottoscritto il documento, poi fraudolentemente compilato e prodotto dall'anzidetto Procuratore.

Conclusivamente il calciatore chiede, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito disciplinare ovvero, in subordine, il riconoscimento della tenuità del disvalore giuridico-sportivo delle violazioni disciplinari contestate, con conseguente riduzione della sanzione dell'ammenda.

Per quanto riguarda il deferimento operato nei confronti della società calcistica Bologna, l'adito Tribunale Federale Nazionale proscioglieva la medesima dal capo di incolpazione sub a) poiché al momento della commessa violazione da parte del calciatore il tesseramento dello stesso non poteva dirsi ancora perfezionato, mentre riguardo al capo sub b), a fronte della richiesta avanzata dalla Procura Federale di irrogazione dell'ammenda di € 15.000,00 pronunciava condanna alla pena pecuniaria di € 5.000,00 atteso che la società, pur estranea alla condotta del Diawara, non può che rispondere dell'operato del proprio tesserato ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S..

Nel reclamo il Bologna FC 1909 contesta la disposta (da parte del giudice) applicazione in modo meccanico ed automatico del principio della responsabilità oggettiva, posto che rispetto alla condotta asseritamente ascrivibile al calciatore Diawara (che riguarderebbe solo il suo ambito di natura del tutto privata), la società sarebbe assolutamente estranea in quanto priva al riguardo di ogni interesse e controllo e non sussisterebbe quindi alcun collegamento fattuale tra le condotte di ambedue dette parti.

Conclusivamente la società reclamante chiede, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito contestato ovvero, in subordine, la modifica della sanzione (ammonizione in luogo della pena pecuniaria) o, al massimo, la riduzione della pena ad importo non superiore a € 500,00.

Alla seduta del 19.9.2016 presso questa Corte sono comparsi, in rappresentanza della Procura Federale il dott. Di Leginio e per i ricorrenti l'avv. Mattia Grassani, oltre allo stesso calciatore Diawara, i quali tutti hanno brevemente reiterato le argomentazioni e conclusioni scritte.

Considerato in

DIRITTO

Pur se la controversia all'esame presenta carenza di un esaustivo quadro probatorio che dia conto con certezza di come si sia effettivamente svolta la vicenda nonchè di sicuri elementi a sostegno della veridicità o meno delle dichiarazioni rese sia dal calciatore che dal Procuratore sportivo Robert Viorel Visan, questa Corte dalla complessiva disamina e valutazione dei fatti di causa perviene, in base al suo libero convincimento, alla meditata e ragionevole conclusione di seguito riportata.

Prendendo in esame, anzitutto, il reclamo nella parte riguardante il capo a) del deferimento (omissione, nel contratto del 6 agosto 2015 tra Diawara e Bologna, dell'indicazione del nominativo del procuratore) rileva il Collegio che dagli atti si evince pacificamente che il calciatore ha sottoscritto in data 25.6.2015 la pagina di un contratto con mandato di rappresentanza a favore del Procuratore sportivo Robert Viorel Visan (il quale pure vi ha apposto la sua firma) recante la scadenza del 31.12.2015. Si evince, altresì, che il Diawara ha sottoscritto per due volte negli spazi riservati al suo nome l'ultima pagina (per il resto rimasta in bianco) di un contratto tipo di rappresentanza, pagina che *ictu oculi* coincide quanto alla sottoscrizione con quella, debitamente riempita in ogni parte, contenuta nel contratto prot. n. 785 sottoscritto il 23 luglio 2015 da Diawara e Visan e depositato il 24.7.2015 presso la Commissione Procuratori Sportivi.

Le firme apposte dal Diawara sono state riconosciute come autentiche e quindi proprie del medesimo. Inoltre il calciatore nell'interrogatorio innanzi alla Procura Federale ha chiaramente ammesso di aver consapevolmente firmato il 25.6.2015 il suddetto mandato di rappresentanza con scadenza 31.12.2015 "ma di non aver avuto contezza delle pagine precedenti e di come queste sarebbero state riempite". Ed ancora, risulta dagli atti che il Visan partecipò alle trattative (accompagnò il calciatore ed il suo tutore avv. Martina Montanari presso la sede del Bologna per la firma del contratto preliminare del 27.4.2015, come confermato nella sua testimonianza dalla medesima Montanari), trattative che condussero alla stipula del contratto vero e proprio di prestazione sportiva del 6.8.2015 con la società Bologna e non presenziò a quest'ultima fase solo perché si trattava di mera formalizzazione di un accordo già raggiunto. La stessa avv. Montanari ha riferito che "era evidente che era il Visan a rappresentare in ogni vicenda sportiva il Diawara".

Da quanto sopra consegue che all'atto della firma del suo contratto professionistico con il Bologna avvenuto il giorno 6.8.2015 - proprio in ragione: delle sue precedenti sottoscrizioni, del quanto meno incauto comportamento di apporre firme su fogli isolati senza preoccuparsi di verificare il contesto cui quei fogli potevano essere collegati, nonché, in definitiva, dell'insieme delle circostanze confuse, anomale ed incerte che avevano caratterizzato l'intera vicenda - il Diawara (che risulta ben conoscere la lingua italiana) non poteva con certezza affermare che il mandato di rappresentanza col Visan fosse del tutto cessato o inesistente e che, come invece ha indicato nel contratto, "non si era avvalso dei servizi di un procuratore sportivo". Anzi, anche tenuto conto che il Diawara si era lamentato dei comportamenti asseritamente non coerenti e scorretti tenuti nei suoi confronti dal procuratore Visan, era ben ipotizzabile e verosimile che egli ritenesse il rapporto come ancora esistente.

Dal ch  consegue che nella fattispecie - ove viene in rilievo la valutazione del comportamento del calciatore sotto il solo profilo disciplinare - tale comportamento   senz'altro censurabile, per la riscontrata sussistenza in capo all'agente dell'elemento psicologico dell'addebito contestato, essendo ravvisabili come criteri di imputazione la sicura intenzione del Diawara di volere utilizzare (ed aver utilizzato) i servizi del procuratore Visan (al quale con le firme ha inteso conferire legittimazione in vista di possibili trattative con future squadre), la noncuranza e negligenza da lui poste in essere per non aver formalizzato correttamente il mandato di rappresentanza e, infine, la piena consapevolezza alla data del 6.8.2015 dell'esistenza del rapporto di mandato di rappresentanza precedentemente conferito a favore del Visan.

Dunque il Collegio ritiene infondato il reclamo, per la parte concernente il suddetto capo a) del deferimento.

Passando all'esame del ricorso concernente il capo b) del deferimento (comportamento del Diawara che, pur consapevole dell'efficacia del contratto con Viorel Visan, confer  nuovo mandato al Procuratore Piraino) ritiene il Collegio che diversa   la conclusione cui debba pervenirsi al riguardo, dovendosi ritenere non fondata la relativa pronuncia emessa in prime cure.

Infatti alla data del 1.1.2016, momento dispositivo della volont  del Diawara, questi allorch  ha sottoscritto il contratto col Procuratore Piraino, era ben consapevole e convinto di non essere rappresentato dal Visan. Infatti con lettera in data 11.12.2015 il calciatore aveva chiaramente manifestato sia all'interessato Visan che alla Commissione Procuratori Sportivi l'intenzione di non volersi avvalere dell'operato dello stesso Visan, interrompendo con questo ogni rapporto. Con la conseguenza che alla riferita data in effetti non si   verificata la contemporanea presenza di due procuratori (Visan e Piraino) operanti per il calciatore, con sovrapposizione dei relativi rapporti.

Ritiene il Collegio, contrariamente a quanto opinato dal giudice *a quo*, che la lettera in data 11.12.2015 va qui riguardata non tanto ai fini degli effetti civilistici e cioè se sia utile o meno per determinare l'invalidità del contratto di rappresentanza col Visan - accertamento eventualmente da attivarsi e definirsi attraverso apposito giudizio di cognizione - bensì sotto il profilo meramente disciplinare, valorizzando l'aspetto soggettivo e psicologico del comportamento del calciatore. A tal fine la suddetta lettera è da ritenersi pienamente idonea a fondare l'affidamento dello stesso calciatore ed a confortarlo perché potesse addivenire alla stipula del contratto Piraino con la piena convinzione di essersi ormai liberato del precedente vincolo.

Dunque il Collegio ritiene fondato il reclamo, per la parte concernente il suddetto capo b) del deferimento.

Premesso quanto sopra, ritiene questa Corte che l'ammenda a carico del calciatore Diawara debba essere congruamente contenuta nella misura di € 7.000,00.

Per quanto concerne il reclamo interposto dalla società Bologna, è agevole la soluzione da adottare, tenuto conto dell'accoglimento parziale or ora evidenziato del ricorso Diawara (infondatezza per la parte relativa al capo a) e fondatezza per la parte relativa al capo b).

Infatti l'eventuale riconoscimento, in questa sede, dell'addebito disciplinare a titolo di responsabilità oggettiva della società Bologna per l'operato del Diawara dovrebbe essere limitato alla sola condotta descritta appunto nel capo a).

Senonchè proprio con riferimento a quest'ultima condotta il giudice *a quo*, Tribunale Federale Nazionale, ebbe a disporre il proscioglimento della società calcistica, con la conseguenza che deve essere ora emessa pronuncia di accoglimento del reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3 e 4:

- accoglie il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal calc. Amadou Diawara e, per l'effetto, riduce la sanzione della ammenda a € 7.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Avv. Laura Vasselli – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

5. RICORSO SIG. DAVIDE BALLARDINI (ALLENATORE U.S. CITTÀ DI PALERMO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 3.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 17, COMMA 1 LETT. A) E B) DEL SETTORE TECNICO INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14551/670 PF15-16 SP/GB DEL 9.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

Il Sig. Davide Ballardini, allenatore professionista di prima categoria-Lega Pro, rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Grassani, ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare (pubblicata su Com. Uff. n. 10/TFN del 02.08.2016, con la quale gli è stata inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00, per violazione dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 17, comma 1, lett. a e b) del Settore Tecnico, per i motivi che possono così sintetizzarsi:

- Incompetenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: ciò in quanto il Sig. Ballardini è soggetto alla giurisdizione esclusiva della Commissione Disciplinare costituita presso il Settore Tecnico F.I.G.C., ai sensi dell'art. 39 del relativo regolamento.

- Nel merito, il reclamante contesta l'affermazione del giudice di prime cure in ordine alla assunta rinuncia alla guida tecnica della squadra del Palermo in occasione della partita contro il Verona del 10.1.2016, dopo il violento alterco con il giocatore Sorrentino, ma, al contrario, sottolinea come “non abbia fatto mancare il proprio apporto, preparando e gestendo l'impegno agonistico in maniera assolutamente virtuosa, ponendo da parte personalismi, privilegiando

l'interesse del club e contribuendo al conseguimento di una vittoria fondamentale per l'esito finale del campionato".

L'eccezione pregiudiziale di incompetenza a giudicare in primo grado del Tribunale Federale Nazionale, riproposta in appello, è fondata.

L'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico così dispone: <<I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui agli artt. 36, comma 2, 38 comma 3, 40 e 41 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.>>

Emerge chiaramente dalla lettura della norma che, in disparte l'inconfondibile ipotesi di illecito sportivo, assume più complessa interpretazione l'altra ipotesi, secondo la quale "ricadono sotto la competenza degli Organi di Giustizia Sportiva (nella specie il T.F.N.) le infrazioni inerenti all'attività agonistica".

Il *discrimen* della competenza fra l'Organo di giustizia sportiva e la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico dipende dal significato che venga attribuito all'aggettivo "inerente" all'attività agonistica che individua le infrazioni sottratte alla competenza della Commissione Disciplinare.

Ritiene questa Corte che l'espressione "infrazioni inerenti all'attività agonistica", in accordo con la prospettazione del reclamante, individui e circoscriva la condotta del Tecnico relativa allo svolgimento della gara sanzionabile dagli ufficiali della stessa gara e non al comportamento che si assuma lesivo dei propri obblighi (contrattuali e federali) nei confronti del club per il quale opera ed è tesserato, quali quelli in tesi attribuiti al Sig. Ballardini che, invece, appartiene alla competenza della Commissione Disciplinare c/o il Settore Tecnico.

La decisione di primo grado, conseguentemente, in quanto emessa da organo incompetente, deve essere annullata.

Per questi motivi la C.F.A. rilevata l'eccezione preliminare di incompetenza, accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Davide Ballardini e, per l'effetto, annulla la decisione di primo grado disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

IL PRESIDENTE

Gianpiero Paolo Cirillo

Publicato in Roma il 10 ottobre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio